

**ASSOCIAZIONE CULTURALE
INTERNAZIONALE «EUGENIO CORTI»**

STATUTO

Milano, 14 maggio 2005

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE INTERNAZIONALE
«EUGENIO CORTI»

Art. 1. – È costituita l'Associazione Culturale Internazionale «Eugenio Corti». L'Associazione Culturale Internazionale «Eugenio Corti» (di seguito denominata semplicemente Associazione) è una libera associazione, aconfessionale e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Libro I, Titolo II, Capo III, art. 36 e segg. del Codice Civile, delle vigenti norme del Diritto Internazionale, nonché del presente Statuto.

L'Associazione ha sede a Milano (Italia), in via Litta Modignani n. 5.

Art. 2. – L'Associazione ha i seguenti scopi:

- la promozione e il riconoscimento del pensiero e delle opere dello scrittore Eugenio Corti nel mondo della cultura e al grande pubblico;
- la promozione di attività culturali ispirate alla figura, al pensiero e alle opere dello scrittore Eugenio Corti.

Art. 3. – L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- interventi sui mezzi di comunicazione;
- organizzazione di incontri e conferenze tematiche;
- confronto letterario con altre opere ed autori;
- pubblicazione di periodici;
- promozione delle opere di Eugenio Corti sui mezzi di comunicazione;
- sostegno ad ogni iniziativa che coincida con gli scopi del presente Statuto.

Art. 4. – L'appartenenza all'Associazione è offerta a tutti i cittadini europei ed extraeuropei che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci si distinguono in ordinari, onorari e collettivi.

Soci ordinari. I soci ordinari sono persone fisiche che condividono lo spirito e gli ideali dell'Associazione e conoscono e ammirano il pensiero e le opere di Eugenio Corti. Per essere socio ordinario occorre avere 18 anni compiuti e fare domanda scritta al Comitato Esecutivo dell'Associazione. Il Comitato Esecutivo si riserva di accettare la domanda previo un colloquio conoscitivo con il richiedente. Tale colloquio avverrà di persona tra il richiedente e un membro del Comitato Esecutivo o persona delegata. Per

fare domanda di associazione occorre aver letto il romanzo *Il cavallo rosso*.

Soci onorari. I soci onorari sono persone fisiche che con le loro attività si sono distinte e rese esemplari nel perseguire le finalità dell'Associazione. Sentito il parere dell'interessato, un socio onorario può essere nominato dal Comitato Esecutivo su proposta di un socio ordinario.

Soci collettivi. I soci collettivi sono enti o società interessati agli scopi e alle attività dell'Associazione. La loro appartenenza all'Associazione e la loro partecipazione alla vita associativa è regolata da apposite convenzioni o accordi di collaborazione approvati dal Comitato Esecutivo.

Art. 5. – La partecipazione alle attività dell'Associazione è inoltre offerta a dei *simpatizzanti*. Sono persone fisiche con le medesime caratteristiche dei soci ordinari con la sola particolarità di non avere ancora 18 anni compiuti. I simpatizzanti non sono soci. Tra i simpatizzanti possono essere ammessi studenti delle scuole di ogni ordine e grado od anche intere scolaresche, previa l'autorizzazione dell'autorità scolastica competente. Per essere nominato simpatizzante dell'Associazione occorre avere 10 anni compiuti. Non essendo soci, i simpatizzanti per essere ammessi non sono tenuti a sostenere un colloquio conoscitivo e possono non aver letto il romanzo *Il cavallo rosso*. Per essere ammessi come simpatizzanti occorre fare domanda al Comitato Esecutivo dell'Associazione.

Art. 6. – L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno un altro socio ordinario, dal Comitato Esecutivo. Tale domanda, indirizzata al Comitato Esecutivo dell'Associazione, dovrà essere inviata alla sede dell'Associazione, a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica. Entro un mese sarà comunicato al richiedente l'orario e il luogo del colloquio di ammissione. Dopo il colloquio di ammissione, il Comitato Esecutivo si riserva di decidere l'ammissione del richiedente entro un mese dalla data del colloquio.

Art. 7. – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Comitato Esecutivo dovrà intervenire ed applicare le sanzioni opportune, fino all'espulsione dall'Associazione se lo ritiene necessario.

Tutti i soci (ordinari, onorari, collettivi) e i simpatizzanti versano le quote annuali stabilite dal Comitato Esecutivo dell'Associazione.

Art. 8. – Tutti i soci (ordinari, onorari e collettivi) hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina del Comitato Esecutivo dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di

partecipazione temporanea alla vita associativa.

Per quanto riguarda i soci collettivi, il diritto di voto di questi ultimi è regolato dall'apposita convenzione o accordo di collaborazione stipulato tra l'Associazione e l'ente rappresentato dai soci collettivi stessi (cfr. Articolo 4 del presente Statuto).

Art. 9. – Le risorse economiche dell'Associazione possono essere costituite da:

- contributi;
- beni, immobili e mobili;
- donazioni e lasciti;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo.

I contributi dei soci sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Comitato Esecutivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea dei Soci, che ne determina l'ammontare.

Tutti i soci (ordinari, onorari e collettivi) versano la quota di associazione all'atto dell'ammissione. Il rinnovo della quota associativa viene effettuato dal 1 al 31 gennaio di ogni anno.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Comitato Esecutivo che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'Associazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Le quote sono intrasferibili a qualunque titolo.

Art. 10. – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Comitato Esecutivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci ordinaria ogni anno entro il mese di giugno.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro un mese precedente la seduta per poter essere consultato da ogni socio.

Art. 11. – Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Comitato Esecutivo;

- il Presidente.

Art. 12. – L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci ordinari, onorari e collettivi ognuno dei quali ha diritto ad un voto (per i soci collettivi si rimanda a quanto stabilito nell'Articolo 4 e nell'Articolo 8 del presente Statuto). Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Comitato Esecutivo.

La convocazione dell'Assemblea va fatta con avviso pubblicato sul sito Web dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante pubblicazione sul sito Web dell'Associazione del relativo verbale.

Art. 13. – L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Comitato Esecutivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 14. – Il Comitato Esecutivo può essere composto fino ad un massimo di 20 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno membri. Esso delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

I membri del Comitato Esecutivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 5 anni.

Possono essere eletti membri del Comitato Esecutivo tutti i soci ordinari che facciano parte da almeno 5 anni dell'Associazione.

Art. 15. – Il Comitato Esecutivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce in media almeno 4 volte all'anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- da almeno la metà più uno dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta della maggioranza dei soci ordinari.

Il Comitato Esecutivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da far conoscere a tutti i soci ordinari.

Art. 16. – Il Presidente è eletto dal Comitato Esecutivo fra i propri componenti. Dura in carica 5 anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Può essere rieletto.

Egli convoca e presiede il Comitato Esecutivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Può conferire ad altri procura speciale per la gestione di attività varie, previa deliberazione del Comitato Esecutivo.

Art. 17. – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 18. – Tutte le cariche elettive all'interno dell'Associazione sono gratuite.

Art. 19. – Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

Art. 20. – Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.